

TRIBUNALE  
di Modena  
I SEZIONE CIVILE

Il Collegio composto da:

Dott. Alberto Rovatti , Presidente

Dott. Susanna Cividali , Giudice rel.


Dott. Vincenzo Conte , Giudice

A scioglimento della riserva relativa al processo n. 9222/2013, sul reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice Designato dott. Enrico Saracini il 8.10.2013 e depositata il 10.10.2013.

Premesso che:

-il sig. Assirelli Mario quale legale rappresentante p.t. del DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e polizie Locali ) ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del G.D. in data 8.10.2013 con la quale in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. veniva disposta la sospensione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea del DICCAP in data 24.6.2013 , asserendo in primis il difetto di legittimazione del ricorrente De Grandis, quindi nel merito la legittimità della convocazione dell'assemblea predetta, la legittimità della sua composizione e quindi dei deliberati conseguenti e rilevando infine l'assenza di periculum in mora. Si costituiva il reclamato chiedendo la conferma del provvedimento cautelare .

1) Quanto all'eccepito difetto di legittimazione in capo al ricorrente in via cautelare , deve confermarsi che il De Grandis ricopre nell'organizzazione sindacale DICCAP il ruolo di coordinatore nazionale di provenienza Fenal ed è quindi a tutti gli effetti un organo del DICCAP ai sensi dell'art. 8 dello statuto. A



ciò deve poi aggiungersi che il sindacato Fenal dopo aver adottato la denominazione di "Settore A.A.L.L. del DICAP" è tornato ad assumere la denominazione Confasal Fenal di cui il De Grandis è rimasto il coordinatore e quindi trattandosi di mero mutamento di denominazione di una organizzazione sindacale già esistente, sicché sussiste in capo a De Grandis la legittimazione attiva.

2) La convocazione dell'assemblea i cui deliberati sono stati oggetto del provvedimento cautelare di sospensione, appare poi viziata ed illegittima laddove in primo luogo il coordinatore Nazionale di provenienza SULPM ha proposto all'altro coordinatore nazionale di provenienza Fenal la convocazione dell'assemblea DICCAP senza articolare alcun ordine del giorno preciso e senza inviare gli allegati menzionati nella mail se non dopo alcuni giorni (con raccomandata ricevuta il 4.6.2013) quando ormai erano trascorsi nove giorni dalla richiesta di convocazione senza oggetto e quindi oltre il termine per il formarsi del cosiddetto silenzio assenziale invocato da parte reclamante ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. Risulta infatti evidente che pur essendo la richiesta di convocazione dell'assemblea atto diverso e prodromico alla convocazione stessa, è necessario perché l'altro soggetto cui è demandata la convocazione congiunta possa valutare tale richiesta, che sia esplicitato in modo chiaro l'ordine del giorno e comunque il contenuto dei temi da discutere in essa. Tale aspetto non è in alcun modo stato chiarito nella richiesta di convocazione e ciò appare quindi non conforme a quanto stabilito dallo statuto e dal relativo regolamento attuativo (che in quanto fonte di autonomia regolamentare ha comunque pieno vigore tra le parti dell'associazione) e contrario ai doveri di buona fede imposti a ciascuno degli associati o degli organi dell'associazione.

2



3) Infine non pare validamente costituita l'assemblea stessa anche in relazione alla partecipazione dei vari delegati ed alla loro convocazione, poichè, anche in questo caso, non risulta rispettato il meccanismo di convocazione che prevedeva la partecipazione paritaria dei delegati di provenienza delle due autonome organizzazioni sindacate poi unitesi. Tale convocazione dei delegati spettava infatti ai coordinatori di ciascun sindacato di provenienza e tale convocazione non è stata mai effettuata dal coordinatore del FENAL che ha invitato il propri delegati a disertare l'assemblea ritenendola non validamente costituita. Peraltro non può considerarsi la convocazione validamente effettuata unilateralmente da uno solo dei coordinatori con riferimento ai soggetti già fisicamente presenti nel precedente congresso, posto che ogni assemblea deve essere validamente costituita con riferimento alla situazione vigente e comunque il fatto che non fosse stata impugnata la validità della precedente costituzione non implica la correttezza della costituzione dell'assemblea in oggetto.

Sussiste infine il periculum in mora costituito dal protrarsi di efficacia di deliberazioni attuate da un congresso non validamente convocato e che hanno nella sostanza mutato gli organi ed il funzionamento dell'associazione.

Il reclamo deve essere rigettato, con conseguente condanna del reclamante alla rifusione delle spese.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto avverso l'ordinanza emessa dal Giudice Designato dott. Enrico Saracini il 8.10.2013 e depositata il 10.10.2013 e conferma il reclamato provvedimento in ogni sua parte.



Condanna il reclamante alla rifusione al reclamato delle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in € 1500 per compensi , oltre accessori di legge .

Modena 11.12.2013

Il Giudice *et.*  
*Susanna Cividale*

Il Presidente  
*Adelmo...*

